

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2665**

“Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”

aprile 2011  
n. 285



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 2665**

“Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”

aprile 2011

n. 285



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	13
<b>Articolo 1, comma 1</b> <i>(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - FUS, manutenzione e conservazione beni culturali, enti e istituzioni culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 1, comma 2</b> <i>(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - Esenzione del FUS e dei fondi per i beni culturali dal taglio lineare)</i>	
Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 1, comma 3</b> <i>(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - soppressione del contributo di un euro sui biglietti cinematografici)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 1, commi 4-5</b> <i>(Aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 2, comma 1</b> <i>(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei – Programma straordinario ed urgente di interventi)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Pompei e la Soprintendenza speciale .....	27
<b>Articolo 2, comma 2</b> <i>(Copertura finanziaria del programma per Pompei)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 2, comma 3</b> <i>(Assunzione di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 2, comma 4</b> <i>(ALES Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 2, commi 5-7</b> <i>(Lavori, servizi e forniture, nonché sponsorizzazioni per l'area archeologica di Pompei)</i>	
Scheda di lettura.....	43

<b>Articolo 2, comma 8</b> <i>(Trasferimenti di risorse sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 3</b> <i>(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Il primo ambito soggettivo, riferito al Sistema integrato delle comunicazioni.....	54
Il secondo ambito soggettivo: il mercato delle comunicazioni elettroniche.....	55
<b>Articolo 4</b> <i>(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 5</b> <i>(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 6</b> <i>(Enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	71
<b>Articolo 7</b> <i>(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.))</i>	
Scheda di lettura.....	73
<b>Articolo 8</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	77
TESTO A FRONTE.....	79
<b>Articolo 1</b> <i>(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)</i>	
Comma 2.....	81
Comma 3.....	87
<b>Articolo 3</b> <i>(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)</i>	
Comma 1.....	89
<b>Articolo 7</b> <i>(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.))</i>	
Comma 1.....	97

## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **Articolo 1**

*(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)*

Il **comma 1** dispone nuove spese permanenti a decorrere dal 2011:

- alla **lettera a)** incrementando di 149 milioni il Fondo unico per lo spettacolo;
- alla **lettera b)** autorizzando la spesa di 80 milioni per la manutenzione e la conservazione di beni culturali;
- alla **lettera c)** prevedendo la spesa di 7 milioni di euro a favore di enti e istituzioni culturali.

Il **comma 2** novella una disposizione della legge di stabilità 2011, escludendo il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali dal taglio lineare ivi previsto.

Il **comma 3** sopprime alcune disposizioni del cd. decreto-legge "milleproroghe", che avevano introdotto un contributo di un euro sui biglietti cinematografici.

I **commi 4 e 5** contengono norme inerenti alla copertura degli oneri recati dai commi precedenti. In particolare, il **comma 4** provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 aumentando l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante; la misura dell'incremento dell'accisa sarà determinato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## **Articolo 2**

*(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei)*

Il **comma 1** prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro da effettuarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

Entro il 30 maggio il programma:

- è predisposto dalla Soprintendenza speciale;
- è sottoposto al parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
- è proposto dal Direttore generale per le antichità;
- è adottato dal Ministro.

La finalità del piano è di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale.

Il **comma 2** provvede al finanziamento del programma di cui al comma precedente, ricorrendo alle già esistenti risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), destinate alla regione Campania, e ai fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale.

Il **comma 3** autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto, anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Il **comma 4** autorizza la Soprintendenza speciale ad avvalersi, per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, della società ALES (interamente partecipata dal Ministero per i beni e le attività culturali), mediante la stipula di apposita convenzione.

**I commi 5-7** dettano disposizioni speciali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le sponsorizzazioni, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale.

Il **comma 8** consente al Ministro per i beni e le attività culturali - in deroga a una norma di contabilità - di trasferire risorse con proprio decreto tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.

### **Articolo 3**

*(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)*

**L'articolo 3** novella il comma 12, dell'articolo 43, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modificando la disciplina sul divieto di incroci proprietari dei *media* televisivi e della carta stampata.

### **Articolo 4**

*(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)*

**L'articolo 4** proroga (*rectius* differisce) il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre; viene, inoltre, dettata una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

## **Articolo 5**

*(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)*

L'articolo mira ad acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e a tal fine sospende per un anno l'efficacia di varie norme di legge.

Gli articoli del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 incisi dal **comma 1** sono l'articolo 3 (Strategia del Governo in materia nucleare), tutto il titolo II (procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti: articoli 4-24), il comma 2 dell'articolo 30 (che, per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II, pone a carico della Sogin S.p.A. il contributo di natura economica riconosciuto al territorio circostante il relativo sito) e tutto il titolo IV (Campagna di informazione: articoli 31 e 32).

Sostanzialmente, al di là dell'oggetto e delle definizioni contenute nel titolo I, restano efficaci le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative (Titolo III) e le norme finali (Titolo V). Peraltro, le potenziali ricadute della sospensione sulle procedure di cui al Titolo III sono oggetto di un'apposita norma derogatoria (di salvaguardia della relativa efficacia), recata dal **comma 2**: esso quindi consente la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

## **Articolo 6**

*(Enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo)*

L'**articolo 6** concerne gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo.

Per essi, l'**articolo in esame** modifica il parametro di riferimento su cui computare, per il 2011:

- il limite percentuale della spesa per il personale a tempo determinato o di cui la pubblica amministrazione si avvalga mediante convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- il limite percentuale della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro ed al lavoro accessorio.

L'articolo prevede che i limiti percentuali - pari entrambi al 50 per cento - si commisurino sulla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010, anziché nel 2009.

### **Articolo 7**

*(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A))*

L'**articolo 7** novella l'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, introducendo - tramite il nuovo comma 8-*bis* - modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze. In particolare, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. potrà anche assumere partecipazioni in società considerate di rilevante interesse nazionale in termini di:

- strategicità del settore di operatività,
- livelli occupazionali,
- entità di fatturato,
- ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.

Viene demandato ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi della norma in esame.

### **Articolo 8**

*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 8** disciplina l'entrata in vigore, il giorno stesso della pubblicazione del decreto-legge (31 marzo)

## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1, comma 1**

*(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - FUS, manutenzione e conservazione beni culturali, enti e istituzioni culturali)*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:

a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;

b) in aggiunta agli ordinari

stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;

c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Il **comma 1** reca, nelle lettere a), b) e c), in dichiarata attuazione dell'art. 9 della Costituzione<sup>1</sup>, l'autorizzazione a tre spese aggiuntive, decorrenti dal 2011 e aventi carattere permanente.

La **lettera a)** aumenta la dotazione annua del Fondo unico per lo spettacolo – FUS di 149 milioni.

### **Il Fondo unico per lo spettacolo - FUS**

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è stato istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"), nell'intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente, pressoché annuale, approvazione di apposite leggi di finanziamento. Il suo importo, stabilito annualmente nella Tabella C della legge finanziaria (ora legge di stabilità), è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 13).

Più precisamente, tali stanziamenti sono allocati nella Missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo", nei seguenti capitoli:

cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo;

cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori;

capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi;

cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche,

cap. 6622 – Attività musicali;

cap. 6623 – Attività teatrali di prosa;

---

<sup>1</sup> Che, come si ricorderà, nell'ambito dei "principi fondamentali", assegna alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (comma 1) e di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (comma 2).

- cap. 6624 – Danza;  
 cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati;  
 cap. 8570 – Produzione cinematografica;  
 cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche;  
 cap. 8573 – Promozione cinematografica;  
 cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante.

La ripartizione della somma complessiva tra i vari settori di interesse viene effettuata annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Con riferimento all'anno 2010, le aliquote sono state fissate nella maniera seguente:

- 47,5% per gli enti lirici;  
 18,5% per le attività cinematografiche;  
 16,2722% per le attività teatrali di prosa;  
 13,7416% per le attività musicali;  
 2,25% per le attività di danza;  
 0,03% per le spese di funzionamento delle Commissioni;  
 1,5262% per le attività circensi e spettacolo viaggiante;  
 0,18% per l'osservatorio dello spettacolo.

Nel prospetto che segue vengono riportati gli stanziamenti complessivi di competenza per il Fondo come determinati dalla Tabella C delle leggi finanziarie 2007-2010, indi dalla legge di stabilità per il 2011, per il triennio corrispondente (al lordo di eventuali modifiche disposte successivamente – v. sotto).

<i>Stanziamenti FUS - Anni 2007-2011 (Tabella C)</i>							
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
L. 296/2006	441.301	486.817	543.785				
L. 244/2007		511.544	567.339	563.307			
L. 203/2008			398.036	420.535	307.163		
L. 191/2009				418.418	304.075	304.075	
L. 220/2010					258.610	262.465	262.465

*in migliaia di euro*

Successivamente all'approvazione della legge di stabilità, l'articolo 2, comma 12-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. *milleproroghe*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) ha integrato l'ammontare del FUS di 15 milioni di euro per il 2011, limitatamente alle esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche; non a tutte peraltro. Infatti, gli enti lirici individuati dall'articolo 2, comma 16-*quinquies*, dello stesso decreto-legge n. 225 *milleproroghe*, sono stati esclusi da tale beneficio poiché tale comma ha assegnato loro uno specifico contributo. Si ricorda che il citato comma 16-*quinquies* ha assegnato un contributo *una tantum* di 3 milioni di euro a talune fondazioni lirico-sinfoniche per le quali, ai sensi del decreto-legge n. 64 del 2010, sono previste forme organizzative speciali, in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.



La **lettera b)** autorizza la spesa di 80 milioni di euro annui (aggiuntivi alle ordinarie dotazioni di bilancio) "per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali". La disposizione non reca indicazioni sulle modalità attuative della spesa e la relazione illustrativa tace al riguardo. Si ricorda che la Missione "Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici" (21), nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, riporta, nella legge di bilancio 2011, i seguenti stanziamenti di competenza: 1.205,5 milioni per il 2011; 1.203,5 milioni per il 2012; 1.200,8 milioni per il 2013.

La **lettera c)** autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui "per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali".

La disposizione non reca indicazioni sulle modalità attuative della spesa, né la relazione illustrativa offre elementi al riguardo.



## **Articolo 1, comma 2**

*(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - Esenzione del FUS e dei fondi per i beni culturali dal taglio lineare)*

2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

Il **comma 2** novella una disposizione della legge di stabilità 2011 (13 dicembre 2010, n. 225) (si veda, nell'ultima parte del presente *dossier*, il relativo testo a fronte), escludendo il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali dal taglio lineare previsto dalla disposizione in questione.

Si ricorda che, secondo tale disposizione, qualora in sede di attuazione di una serie di misure previste dalla stessa legge di stabilità, da cui dovevano derivare proventi stimati non inferiori a 2400 milioni di euro, si fossero verificati scostamenti rispetto alla previsione, il Ministro dell'economia potesse procedere - con proprio decreto - alla riduzione lineare. Lo stesso comma 13 prevedeva che da tale taglio fossero esclusi:

- il Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- le risorse destinate alla ricerca;
- quelle destinate al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con la modifica qui illustrata, si aggiungono alle voci esenti dal taglio:

- il FUS;
- le "risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".



### **Articolo 1, comma 3**

*(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - soppressione del contributo di un euro sui biglietti cinematografici)*

3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-ter, nonché la lettera b) del comma 4-quater.

Il **comma 3** sopprime alcune disposizioni del cd. decreto-legge "milleproroghe", che avevano introdotto un contributo di un euro sui biglietti cinematografici (si veda il testo a fronte delle disposizioni abrogate nella seconda parte del presente dossier).

Il comma 4-ter della legge 26 febbraio 2011, n. 26 (introdotto da un maxiemendamento del Governo durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, cd. "milleproroghe"), istituiva un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose. Tale contributo era previsto per un periodo limitato, dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2013; i proventi derivanti da esso avrebbero dovuto essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, allo scopo, in parte, di servire da copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalla proroga fino al 31 dicembre 2013 degli incentivi fiscali in favore del settore cinematografico (introdotti dall'articolo 1, comma 335 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria per il 2008).

Le procedure di riscossione e versamento avrebbero dovuto essere disciplinate da un decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo - presentato al Senato - stimava che dalla disposizione, sulla base dei dati SIAE, avrebbero potuto derivare maggiori entrate per circa 120 milioni annui per il triennio 2011-2013.



### **Articolo 1, commi 4-5**

*(Aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio)*

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di

pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 contengono norme di copertura degli oneri recati dai commi precedenti.

In particolare, il **comma 4** provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 aumentando l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Più in dettaglio, la disposizione prevede la copertura dei seguenti oneri:

- autorizzazioni di spesa previste dal comma 1 per il settore della cultura (pari complessivamente a 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011);
- effetti derivanti dall'abrogazione del comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n.225 del 2010 - che ha istituito un contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche pari a 1 euro il cui gettito era utilizzato a copertura

della proroga delle disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico - (pari a 45 milioni di euro per il 2011 e a 90 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013).

Per la copertura di detti oneri viene disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico sulle accise - c.d. T.U.A.<sup>2</sup>).

La misura dell'incremento dell'accisa è determinato in modo tale da compensare sia gli oneri predetti sia l'onere derivante dai rimborsi previsti a favore degli autotrasportatori dall'ultimo periodo dello stesso comma (su cui si veda *infra*). A tal fine la norma rinvia ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 7 aprile 2011), che acquista efficacia a decorrere dalla sua stessa data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia.

Si ricorda che attualmente l'accisa sul gasolio ammonta a 423,00 euro per mille litri, mentre quella sulla benzina ammonta a 564,00 euro. Sono previste aliquote agevolate nell'ipotesi in cui i suddetti prodotti energetici siano destinati a particolari impieghi.

Si evidenzia peraltro che, secondo le simulazioni riportate nella relazione tecnica al provvedimento, dall'aumento dell'accisa potrebbe derivare un maggior prezzo alla pompa (IVA compresa) per litro di benzina o gasolio:

- compreso tra 0,009 e 0,011 euro nel 2011;
- pari a 0,009 euro nel 2012 e nel 2013;
- pari a 0,007 euro negli anni successivi.

L'ultimo periodo del comma in esame reca due ulteriori disposizioni. Esso prevede anzitutto che non si applichi l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996<sup>3</sup> - che limita l'operatività degli aumenti erariali per l'accisa sulla benzina nelle regioni a statuto ordinario - nelle seguenti ipotesi:

- a) agli aumenti disposti ai sensi del presente comma;
- b) agli aumenti (eventualmente) disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della legge n. 225 del 1992<sup>4</sup>.

Si ricorda che gli aumenti di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della legge n. 225 del 1992 sono disposti nel caso di utilizzo, in relazione a calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, del fondo di riserva per le spese impreviste istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009. In caso di utilizzo il fondo deve essere corrispondentemente reintegrato

---

<sup>2</sup> D.Lgs. 26-10-1995 n. 504 - *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*.

<sup>3</sup> Recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*".

<sup>4</sup> Recante "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*", come da ultimo integrata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.



mediante l'aumento dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo nonché sul gasolio usato come carburante.

In entrambe le ipotesi non si applica pertanto il secondo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, che limita - nei territori delle regioni a statuto ordinario - gli eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della imposta regionale sulla benzina (ove vigente).

Viene disposto infine il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa disposti dal comma in esame nei confronti:

- a) dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 452 del 2001<sup>5</sup>, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il comma 1 citato prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista nel T.U.A. per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

- b) dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello stesso decreto-legge n. 452 del 2001.

Si tratta dei seguenti soggetti:

- enti pubblici ed imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997<sup>6</sup>;
- imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge n. 1822 del 1939<sup>7</sup>, al Regolamento (CEE) n. 684/92<sup>8</sup> e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il rimborso suddetto è disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Recante "*Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni*".

<sup>6</sup> Recante "*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*".

<sup>7</sup> Recante "*Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata*".

<sup>8</sup> *Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.*

Tale norma prevede il rimborso anche mediante compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000; tali effetti rilevano altresì ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il successivo **comma 5** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

---

<sup>9</sup> Recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità".

## **Articolo 2, comma 1**

*(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei  
– Programma straordinario ed urgente di interventi)*

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di

interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Il **comma 1** prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro da effettuarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

Dal punto di vista procedurale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 30 maggio), il programma (o piano, come detto nel secondo periodo):

- è predisposto dalla Soprintendenza speciale;
- è sottoposto al parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
- è proposto dal Direttore generale per le antichità;
- è adottato dal Ministro.

La finalità del piano è di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale.

Per l'ambito di competenza territoriale della Soprintendenza, si veda il riquadro seguente.

### **Pompei e la Soprintendenza speciale**

#### ***I primi interventi***

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

inserisce tra gli istituti e i luoghi della cultura (art. 101) l'area e il parco archeologico, definendoli rispettivamente come un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica (area archeologica) e "un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto" (parco archeologico).

Il primo intervento straordinario di rilievo a favore della zona archeologica di Pompei fu adottato con legge 12 aprile 1976, n. 216, recante "*Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei*", che disponeva a favore della soprintendenza alle antichità di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi negli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi. Il finanziamento venne rinnovato con la legge 29 luglio 1981 n. 404, recante "*Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio*", in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

#### ***La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (SANP)***

La SANP è un organismo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, della conservazione e della fruizione pubblica.

La struttura organizzativa del Ministero disegnata con il DPR n. 805/1975, al momento dell'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e rimasta invariata per più di vent'anni, ed ha avuto negli ultimi dieci anni continui cambiamenti, a partire dalla riforma attuata con il D. Lgs. n. 368/1998 (che ne ampliava le competenze e introduceva importanti innovazioni), modificato dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, fino all'ultima modifica, effettuata con il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", da ultimo modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

Con queste ultime modifiche la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (SANP) è stata dotata di un regime di autonomia speciale scientifica, organizzativa e finanziaria, con esclusione delle spese del personale.

Essa riunisce sotto un'unica gestione i siti archeologici vesuviani di competenza della ex Soprintendenza archeologica di Pompei: quattro siti archeologici - Pompei (66 ettari), Ercolano, Stabia, Oplontis - e un museo (Boscoreale), il Museo archeologico nazionale di Napoli, e i siti archeologici dell'area flegrea e della penisola sorrentina precedentemente gestiti dalla ex Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta.

Si ricorda che il 29 maggio 2004 è stato adottato con il D.P.R. n. 240 il "Regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale".

Successivamente il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti", ha stabilito (art. 39-*vicies-septies*) che si applicasse anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei la disposizione di cui all'articolo 4 (Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese), comma 3, del citato Regolamento, laddove esso prevede che "al fine di

consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome", talune voci di entrata possono essere riassegnate alle Soprintendenze stesse.

Sulle recenti vicende dell'area archeologica di Pompei, si vedano altresì la risposta scritta presentata dal Governo al Senato all'interrogazione Gasbarri 4-00812, la risposta scritta presentata dal Governo alla Camera all'interrogazione Zamparutti 4-08067, l'informativa urgente del Governo sul crollo della scuola dei gladiatori presso gli scavi di Pompei (Camera, seduta del 10 novembre 2010 e Senato, seduta antimeridiana dell'11 novembre), e la risposta orale del Governo alle interrogazioni Mosella 3-01352 e Vaccaro 3-1426 e 3-1427, nella seduta della Camera dei deputati del 1° febbraio 2011.

### ***Lo stato di emergenza (2008-2010)***

Al fine di "far fronte, con strumenti *extra ordinem*, ad una situazione di forte criticità che da tempo ha caratterizzato" l'area archeologica di Pompei, e in particolare "lo stato degli scavi, i tempi di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, il restauro e le condizioni dei luoghi di lavoro del personale"<sup>10</sup>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei; detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2010 con DPCM del 24 luglio 2009, ed infine è stato anticipatamente revocato con DPCM del 10 giugno 2010.

Ai sensi della normativa sulla protezione civile, dopo il DPCM con la dichiarazione di emergenza i successivi provvedimenti sono stati adottati con ordinanze, di cui qui si menzionano solo le principali. Si ricorda in primo luogo l'O.P.C.M. n. 3692 dell'11 luglio 2008, con la quale è stato nominato il Commissario e ne sono stati definiti i compiti: salvaguardia e della messa in sicurezza delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Castellammare di Stabia; allontanamento degli stabilimenti abusivi in prossimità del sito archeologico; rapporti con i soggetti privati per la vigilanza dell'area archeologica di Pompei; distribuzione del personale della Pubblica Amministrazione addetto ai lavori nel sito; interventi di manutenzione contro il degrado dei reperti archeologici ed infine attività di *fund raising* volte agli interventi per la tutela del sito.

Successivamente, il 30 luglio 2009, è stata emanata l'O.P.C.M. n. 3795, che ha ampliato i compiti del Commissario, quali ad esempio la possibilità di interdire l'esercizio del commercio, di promuovere iniziative che incentivino qualitativamente la fruizione del sito, la presenza di servizi di guida per i turisti, le attività di comunicazione per la promozione e valorizzazione delle aree archeologiche e la strutturazione di due documenti, uno che censisse i beni culturali e l'altro che individuasse azioni di tutela.

L'O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3851, ha recato ulteriori disposizioni, così riassumibili:

---

<sup>10</sup> Ministro per i rapporti con il Parlamento, risposta alla citata interrogazione scritta Gasbarri 4-00812.

**I fondi assegnati.** La somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle risorse FAS – Fondo per le aree sottoutilizzate - 2007/2013 assegnata alla Regione Campania e quella di 18.000.000,00 a carico della contabilità della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5197 intestata al Commissario delegato per l'area archeologica di Pompei. I fondi devono essere utilizzati dal Commissario delegato per realizzare interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico dell'area archeologica e per la tutela della collettività e della salute pubblica nell'area stessa (**art. 1**).

**Le attività commerciali.** Per garantire lo svolgimento ordinato delle attività commerciali e dei servizi anche all'interno dei siti archeologici, il Commissario delegato può riprogrammare tali attività, anche prevedendo la conclusione degli atti convenzionali e delle obbligazioni contratti dalla precedente gestione commissariale o dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Il Commissario ne potrà rinegoziare di nuovi, fatto salvo il diritto di recesso dell'altro contraente. Il Commissario potrà anche definire nuovi spazi per le attività commerciali (**art. 2**).

**I contratti per acquisiti di beni e servizi.** Il Commissario delegato può stipulare contratti per gli acquisti di beni e servizi, anche relativi ai sistemi informativi automatizzati, con gli stessi soggetti aggiudicatari di gare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/99 e dei contratti quadro di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. I contratti di acquisto dovranno rispettare i prezzi e le condizioni previste dai medesimi contratti e convenzioni (**art. 3**).

**Durata incarico di capo struttura di missione per la comunicazione.** L'incarico di Capo della Struttura di Missione relativa alle attività di comunicazione per la promozione e valorizzazione delle aree archeologiche può essere conferito dal Commissario delegato ad un dirigente di prima fascia per l'intera durata dello stato di emergenza (**art. 3**).

Infine, con l'O.P.C.M. 18 giugno 2010, n. 3884, sono state emanate disposizioni conseguenti alla chiusura dello stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei e all'avvio della fase post-emergenziale.

In base a tale ordinanza, il 31 luglio 2010 la gestione commissariale dell'area è passata dal Commissario delegato alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

Per questa data il Commissario era tenuto a preparare una relazione sugli interventi realizzati e sulla situazione contabile; le risorse finanziarie residue passavano infatti dalla contabilità del Commissario alla contabilità della Soprintendenza.

Inoltre, in collaborazione con un consulente giuridico e con le strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, il Commissario era tenuto a elaborare una proposta per costituire una Fondazione finalizzata alla gestione, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio archeologico e museale di Pompei, Ercolano e degli altri siti dell'area.

Va infine segnalato che la Corte dei conti – sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nella deliberazione

n. 16/2010/P del 20 luglio 2010, in ordine alla mancata sottoposizione delle OPCM su Pompei al controllo preventivo di legittimità della Corte stessa, ha affermato “il convincimento che, nel caso dell’area archeologica di Pompei, i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza fossero sostanzialmente assenti”.





**Articolo 2, comma 2**  
*(Copertura finanziaria del programma per Pompei)*

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto.

Il **comma 2** individua le risorse necessarie alla realizzazione del programma di cui al comma 1. La relazione tecnica conferma la neutralità finanziaria della disposizione, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

In primo luogo, si provvede mediante l'utilizzo di risorse destinat(i)e alla regione Campania, derivanti dal Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003, che istituisce, a decorrere dal 2003, il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse con finalità di riequilibrio economico e sociale).

In secondo luogo si fa ricorso ad una quota (maggioritaria, secondo la relazione governativa al d.d.l), determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

Sulla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei si veda la scheda relativa all'art. 2, comma 2.

Nel corso della discussione in Aula alla Camera (seduta del 10 novembre 2010, Informativa urgente del Governo sul crollo della scuola dei gladiatori presso gli scavi di Pompei) è stato reso noto che, nei "due anni del commissariamento, dal giugno del 2008 al giugno del 2010, quando il commissariamento è cessato per tornare alla normalità, sono stati investiti oltre 79 milioni di euro, dei quali 21 milioni provenienti dai fondi FAS del Ministero dello sviluppo economico e 40

milioni dai residui attivi giacenti nel bilancio della soprintendenza speciale di Napoli e di Pompei”, oltre ai fondi derivanti dalla vendita di biglietti.

Nel corso dello svolgimento di interrogazioni in Aula alla Camera (seduta del 1 febbraio 2011, Iniziative del Governo a tutela del sito archeologico di Pompei – nn. 3-01352, 3-01426 e 3-01427) è stato reso noto, in relazione all’azione del Ministero riguardo all’area archeologica di Pompei all’indomani della visita degli ispettori UNESCO, che la strategia adottata consta, tra l'altro, in una “ linea comune, già concordata con i rappresentanti della regione Campania e della provincia di Napoli, per il miglior utilizzo dei fondi europei sulle aree archeologiche interessate, sottolineando l’esigenza di destinare dei fondi FAS anche per l’area di Pompei”.

Infine, si prevede che la quota da destinare al programma di manutenzione da parte della regione Campania sia individuata dalla regione stessa nell’ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la relativa presa d'atto.

La normativa recente ha fatto ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale (di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009) per interventi specifici: così - tra l'altro - il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, *Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria*, art. 1, comma 5-ter, per le criticità del settore del trasporto marittimo, l'art. 1, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) per la copertura dei debiti sanitari, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 - *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee* - art. 19-ter, per il cabotaggio marittimo.

Per quanto riguarda la Regione Campania, si può ricordare, tra l'altro, l'art. 11, comma 12, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 - *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile* - con cui si era previsto il finanziamento di interventi specifici per la Regione Campania a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009; l'art. 17 dello stesso decreto-legge, che riduceva il Fondo per le aree sottoutilizzate dell'importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008 per istituire il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania<sup>11</sup>;

---

<sup>11</sup> Cfr. anche delibera CIPE 40/2010

l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, che interveniva per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota anche regionale.

### **FAS Regionale 2007 – 2013**<sup>12</sup>

La quota del Fondo destinato alle Amministrazioni Regionali comprende le seguenti assegnazioni:

- Programmi delle Regioni e Province Autonome: 22.344,00 milioni di euro (di cui Campania: 3.896,401, poi ridotti a 3.506,761 *ex delibera CIPE 1/2011*<sup>13</sup>);
- Programmi Interregionali (energie rinnovabili ed attrattori culturali): 1.671 milioni di euro;
- Obiettivi di servizio: 3.012,00 milioni di euro

Al netto dell'iniziativa "Obiettivi di Servizio" e dei due Programmi Interregionali (Energie rinnovabili e Attrattori culturali), le risorse regionali sono state programmate attraverso la predisposizione di 21 Programmi Attuativi Regionali (PAR). La complessiva rivisitazione del Quadro Strategico Nazionale ha avuto come effetto anche un rallentamento nella definizione dei Programmi attuativi regionali (PAR), per i quali il CIPE ha provveduto a ridurre del 5,5 per cento le assegnazioni delle somme impegnabili. Dei 21 Programmi Attuativi delle Regioni e Province Autonome, 10 hanno già conseguito la prevista "presa d'atto" del CIPE, ulteriori 8 - a conclusione dell'istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - sono stati inviati al CIPE, 3 Programmi sono ancora in fase istruttoria presso il MISE. Tutte le Regioni dell'Obiettivo convergenza ad eccezione della Sicilia devono ancora concludere l'iter di approvazione dei Programmi. In base all'art. 2, comma 90, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, le Regioni interessate dai piani di rientro, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse

---

<sup>12</sup> estratto da: Tabella n. 3 - stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

<sup>13</sup> delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ridotta del 10% ex art. 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la missione di spesa sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS.

strategico regionale di cui alla Delibera CIPE n. 1/2009, nel limite individuato nella Delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE. Alcune Regioni (Lazio, Campania, Molise e Calabria) hanno già manifestato l'intenzione di avvalersi di tale norma. Conseguentemente è in corso un'istruttoria per i relativi quattro programmi. Secondo quanto previsto dall'articolo 6-*quiquies* del decreto-legge n. 112/2008, costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione, la concentrazione, da parte delle Regioni, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007 - 2013. In attuazione di tale principio il MISE ha accompagnato l'aggiornamento dei PAR in un'ottica di concentrazione delle risorse su interventi infrastrutturali strategici, ovvero di sostegno alle attività produttive e all'occupazione. Dei due Programmi Attuativi Interregionali (PAIN), il PAIN "Energie rinnovabili e risparmio energetico", il cui valore è di 772,5 milioni di euro, è già stato esaminato dal CIPE, mentre sul PAIN "Attrattori culturali, naturali e turismo", il cui valore è di 898,1 milioni di euro, sono in corso le prescritte attività istruttorie ai fini della successiva trasmissione al CIPE.

Con la programmazione 2007 - 2013 è stata anche definita una nuova modalità di erogazione delle risorse a beneficio dei Programmi (delibera CIPE 166/2007, par. 7.1), che prevede, dopo il trasferimento iniziale a titolo di anticipazione, il mantenimento di un congruo volano finanziario attraverso trasferimenti successivi, di importo pari all'8% del valore del Programma, attivati a seguito di una attestazione delle spese sostenute prodotta dall'organismo di certificazione del Programma.

Il nuovo meccanismo - che riduce i rischi connessi ad un'eccessiva liquidità presso le Regioni ed incentiva, al contempo, il pieno utilizzo delle risorse di risorse disponibili - è già stato positivamente testato sulla programmazione 2000 - 2006.

Si ricorda infine che il CIPE, nella seduta del giorno 23 marzo 2011, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, ha autorizzato l'utilizzo delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007 - 2013 relative ai programmi di interesse strategico delle Regioni Abruzzo (160 milioni di euro), Campania (322 milioni di euro) e Lazio (796 milioni di euro) per il ripiano dei relativi disavanzi sanitari (articolo 2, comma 90, legge n. 191/2010).

**Articolo 2, comma 3**  
*(Assunzione di personale)*

3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. È altresì autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla

normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

Il **comma 3** dell'**articolo 2** autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.

L'autorizzazione ha ad oggetto il seguente personale:

(1) personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. Tale personale dovrà obbligatoriamente prestare servizio per

almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

(2) ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.

L'assunzione potrà avvenire in deroga al divieto previsto dall'art. 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194<sup>14</sup>.

Tale disposizione ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per le pubbliche amministrazioni che non abbiano adempiuto l'obbligo - previsto dal precedente comma 8-*bis* del medesimo art. 2 - di apportare, entro il 30 giugno 2010, una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 12<sup>15</sup> e di rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero comunica al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma in esame ed i relativi oneri.

Deve comunque essere rispettata la disciplina in materia di *turn over*, in base alla quale, per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20% delle unità cessate nell'anno precedente (art. 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 come da ultimo modificata dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>16</sup>).

---

<sup>14</sup> "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

<sup>15</sup> "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>16</sup> "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, *"in sostanza in relazione all'esigenza di avviare il programma di interventi urgenti di conservazione del patrimonio archeologico di cui al comma 1, nelle more degli adempimenti di cui all'art. 8-bis del citato d.l. 194/2009, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a destinare un contingente di circa 25 funzionari neoassunti presso la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei e a procedere all'assunzione di ulteriore personale munito di particolare specializzazione"*.





## **Articolo 2, comma 4** (ALES Spa)

4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

Il **comma 4** dell'articolo in esame autorizza la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei previsto dal comma 1, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione.

Tale convenzione - che dovrà essere stipulata nel rispetto della normativa comunitaria (*rectius* dell'Unione europea) - potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma. In ogni caso, la convenzione dovrà svolgersi nei limiti delle risorse disponibili.

### **La società Ales Spa**

La società Arte Lavoro e Servizi (Ales Spa) è stata costituita nel dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 196 del 1997 (pacchetto Treu)<sup>17</sup>, al fine di consentire la stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente utili presso il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ed ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. Il Ministero partecipò alla costituzione, sottoscrivendone il capitale per il 30% delle azioni. Socio di maggioranza era Italia Lavoro SpA, allora controllata da Itainvest SpA. A sua volta, la società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

L'articolo 26 della legge n. 69/2009<sup>18</sup> ha poi disposto, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) della titolarità della

---

<sup>17</sup> Legge 24 giugno 1997, n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione*.

<sup>18</sup> Legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.a. in Ales S.p.a., rendendo la Ales una società *in house* del Ministero.

Recentemente<sup>19</sup>, il Ministero ha sottoscritto un contratto, valido per tutto il 2011, di affidamento di servizi, quali la manutenzione del verde, l'accoglienza al pubblico ed anche servizi di supporto amministrativo, relativamente al Lazio e alla Campania, per un totale di 12 milioni di euro.

---

<sup>19</sup> Gennaio 2011.

## **Articolo 2, commi 5-7**

*(Lavori, servizi e forniture, nonché sponsorizzazioni per l'area archeologica di Pompei)*

5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.

7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

**L'articolo 2, commi 5-7**, detta disposizioni speciali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le sponsorizzazioni, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di

Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

**Il comma 5**, richiamando il comma 1, prevede deroghe alla normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine dell'attuazione del programma di cui al comma 1 (si veda la relativa scheda).

Al fine della realizzazione del detto programma sono ridotti della metà i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006<sup>20</sup>.

Gli articoli citati ricadono nella Parte II del codice, relativo ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ed aventi valore superiore alla soglia economica che impone il rispetto della normativa comunitaria:

- l'articolo 70 disciplina i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (comma 1);
- l'articolo 71 prevede i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte;
- l'articolo 72 indica i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo;
- l'articolo 79, nell'ambito delle forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni, prescrive le informazioni ed i termini di comunicazione dei mancati inviti, delle esclusioni e delle aggiudicazioni.

Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma:

- è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo 163/2006;
- salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

Il citato articolo 203 ricade nel Titolo IV, Capo II, della predetta Parte II del codice e si riferisce ai contratti relativi ai beni culturali. In particolare l'articolo 203 si occupa della progettazione fissando il livello di definizione contrattuale a quello "definitivo" integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. Il comma 3-*bis*, per ogni intervento, demanda al responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, di stabilire il successivo livello progettuale da porre a base di gara e di valutare motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

---

<sup>20</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

**Il comma 6** è relativo agli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, prima illustrato e ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche. Tali interventi:

- sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.

La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è un presupposto per la procedura di esproprio. La disposizione, per l'ampia formulazione utilizzata, sembra possa consentire di derogare agli atti di pianificazione ad ogni livello (locale e regionale), siano essi piani urbanistici, ma anche territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica. Il principio generale, vigente dal 1942 nell'ordinamento giuridico italiano, è quello della necessaria conformità degli interventi edilizi alla preventiva pianificazione urbanistica, salvo deroghe per le opere pubbliche e di interesse pubblico. La dichiarazione di pubblica utilità rappresenta l'atto con cui la pubblica amministrazione sancisce il ruolo collettivo sociale di un bene o immobile, per renderne possibile l'esproprio, per gli usi previsti dalle leggi e norme vigenti. La disciplina della materia urbanistica è contenuta nella legge 1150/1942<sup>21</sup>, a cui si fa riferimento per la pianificazione del territorio, per la quale uno degli strumenti principali è rappresentato dal piano regolatore generale (PRG), mediante il quale l'amministrazione comunale determina le direttive per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, individuando le zone edificabili e quelle inedificabili destinate a soddisfare i bisogni della collettività.

**Il comma 7** detta disposizioni volte a favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture nell'ambito del programma previsto dal comma 1.

In particolare, viene disciplinato l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del citato codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006).

L'articolo 26 del codice tratta dell'individuazione della disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor; a tal fine:

- per la scelta dello sponsor rinvia:
  - ai principi del Trattato UE;
  - alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto;
- demanda all'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, di impartire le

---

<sup>21</sup> Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica".

prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

L'articolo 27 si occupa dell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice (fra i quali ricadono quelli relativi ai beni culturali) prevedendo che l'affidamento:

- avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;
- le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità.

Per i predetti contratti di sponsorizzazione finalizzati:

- all'acquisizione di risorse finanziarie;
- alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1;
- gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità si considerano assolti:
  - con la pubblicazione di un avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;
  - su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente:
    - un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento.

In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza:

- provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi;
- definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor;
- secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, (decreto legislativo 42/2004<sup>22</sup>); il richiamato articolo 120, nell'ambito del Titolo II "Fruizione e valorizzazione" disciplina la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
- in caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

---

<sup>22</sup> Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

Secondo la relazione tecnica, gli illustrati commi 5, 6 e 7, dell'articolo 2, del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, sono di carattere procedurale e non comportano effetti per la finanza pubblica.





## **Articolo 2, comma 8**

*(Trasferimenti di risorse sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome)*

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.

Il **comma 8** consente al Ministro per i beni e le attività culturali - in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 - di trasferire risorse con proprio decreto tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario. Tale operazione, effettuata in relazione alle rispettive esigenze finanziarie delle soprintendenze, deve assicurare comunque l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 240 del 2003 (*Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale*) a cui deroga la norma in esame prevede che, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate da proventi diversi sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

Si evidenzia peraltro che l'articolo 39-*vicies septies* del decreto legge n. 273 del 2005<sup>23</sup> ha espressamente previsto che il citato articolo 4, comma 3, del D.P.R. n.240 del 2003 si applichi anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei.

---

<sup>23</sup> Recante "*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*".



### Articolo 3

*(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)*

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi

superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

**L'articolo 3** novella il comma 12, dell'articolo 43, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modificando la disciplina sul divieto di incroci proprietari dei *media* televisivi e della carta stampata (si veda, nella seconda parte del presente dossier, il testo a fronte fra la normativa previgente e il testo modificato).

Il testo previgente del menzionato articolo 43 (*Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni*) comma 12, del decreto legislativo 177/2005<sup>24</sup> vietava:

- ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete;
- prima del 31 dicembre 2010;
- di:
  - acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani;
  - partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
- il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il termine del 31 dicembre 2010 è stato prorogato al 31 marzo 2011 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 225/2010<sup>25</sup> che, ai sensi del comma 2, consente, con

---

<sup>24</sup> Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

<sup>25</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella Tabella 1 allegata al decreto-legge, ove alla diciannovesima riga, è menzionato il termine di scadenza del divieto di incroci proprietari dei *media* televisivi e della carta stampata.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione al Governo ed al Parlamento in data 1° marzo 2011, ha rilevato che già il 20 gennaio 2011, aveva richiamato l'attenzione del Governo sulle criticità della disciplina posta dal citato decreto-legge, sotto il profilo della normativa in materia di conflitto di interessi, allo scopo di sollecitare una modifica nel corso dell'esame parlamentare. Il citato articolo 1, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina delle partecipazioni in imprese editoriali da parte di soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, avrebbe potuto potenzialmente incidere sul patrimonio del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa circostanza non integrava - e non integra - di per sé alcuna fattispecie di conflitto di interessi disciplinata dalla legge 215/2004<sup>26</sup>. Occorre, infatti, che si dimostri che l'incidenza sul patrimonio del membro del governo sia specifica e preferenziale e che vi sia danno per l'interesse pubblico. Nella specie, la disposizione in esame si limitava - e si limita - da un lato, a prorogare direttamente l'ambito temporale di operatività del divieto - per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete - di acquisire partecipazioni in imprese editrici; dall'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di imporre una proroga ulteriore. L'estensione della validità temporale di un simile divieto è stata esplicitamente auspicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione e, per tale ragione, non può essere configurata come un vantaggio patrimoniale del Presidente del Consiglio. Diversamente si deve concludere con riferimento alla facoltà di proroga. L'inerenza dell'ambito materiale nel quale è stato assegnato al Presidente del Consiglio il potere di disciplinare la durata del divieto di cui al citato articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 177/2005 a un settore nel quale l'attuale Presidente è titolare di interessi patrimoniali, associata alla discrezionalità che il comma 2 dell'art.1 del decreto-legge 225/2010 attribuisce allo stesso Presidente, pone un problema di opportunità della disposizione stessa. Se in generale, perché possa radicarsi un conflitto di interessi giuridicamente rilevante, non è sufficiente l'esistenza di un potere di regolazione in settori connessi con interessi patrimoniali del membro del governo cui tale potere sia attribuito, né l'esercizio concreto di questo potere, dovendosi sempre verificare anche che gli effetti dell'atto o dell'omissione dell'atto dovuto siano idonei a produrre un vantaggio specifico e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica governativa e che vi sia danno per l'interesse pubblico, la disciplina di un settore sensibile quale quello in questione, direttamente connesso con la tutela del pluralismo dell'informazione, richiede un atteggiamento di maggiore precauzione. La presenza di rilevanti partecipazioni del Presidente del Consiglio in più di una rete nazionale aveva indotto l'Autorità a suggerire, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge 225/2010, di eliminare l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di disciplinare discrezionalmente il periodo di vigenza del divieto più volte richiamato. La disciplina definitivamente

---

<sup>26</sup> Legge 20 luglio 2004, n. 215 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”.

approvata in sede di conversione del decreto-legge, come anticipato, ha conservato intatto quel potere in capo al Presidente del Consiglio. Restano valide perciò le considerazioni svolte e in questa sede - prosegue l'Autorità - sono ribadite. Di fronte al dato normativo, ormai divenuto stabile a seguito della conversione in legge, si ritiene allora far presente che l'adozione o la mancata adozione dell'atto di proroga, senza integrare automaticamente una fattispecie di conflitto di interessi, si presteranno però a essere sindacati, ai sensi della legge 215/2004, allo scopo di valutarne l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del Presidente del Consiglio e il danno per l'interesse pubblico. L'Autorità, pertanto, auspica che la disciplina del divieto di cui al comma 12, dell'articolo 43 del decreto legislativo 177/2005, sia sottratta alle competenze dell'attuale Presidente del Consiglio.

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura menziona una segnalazione dell'Autorità per le garanzie nella comunicazioni che ha indicato l'opportunità di adeguare la formulazione allora vigente e prima illustrata dell'articolo 43, comma 12, del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 177/2005, alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore.

La segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l'Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei. In tal senso, l'Autorità sottolinea l'opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citato articolo 43, comma 12, del testo unico.

Il testo ora vigente, quale modificato dal decreto-legge in esame, prevede che:

1. i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del medesimo articolo 43, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico;
2. i soggetti di cui al comma 11, dell'articolo 43 (imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle

comunicazioni elettroniche sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore);

- non possono:
    - prima del 31 dicembre 2012;
    - acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani;
    - partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
    - con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;
3. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

### **Il primo ambito soggettivo, riferito al Sistema integrato delle comunicazioni**

Il citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) individua, all'articolo 2, comma 1, lett. 1), le specifiche "*aree di attività economica*" che compongono il SIC e dispone, all'articolo 43, comma 9, che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del SIC; prevede, inoltre, all'articolo 43, comma 10, le specifiche "voci di ricavo" da considerare ai fini della valorizzazione del SIC.

L'articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico contiene la definizione di «sistema integrato delle comunicazioni»:

- il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni.

Con la deliberazione 126/11/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni per l'anno 2009.

Il nuovo testo dell'articolo 43, comma 12, si applicherà a partire dal 2013; in quel momento occorrerà prendere in considerazione "l'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni".

Nel 2009, il valore complessivo del Sistema Integrato delle Comunicazioni si è attestato sui 23 miliardi di euro. L'area radiotelevisiva rappresenta, con il 40,4% (pari a circa 9,3 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Segue la stampa, quotidiana e periodica, con il 28,5%, pari a circa 6,5 miliardi di euro. Il comparto editoriale è completato dai ricavi derivanti dall'editoria annuaristica e da quella elettronica, pari complessivamente a circa 1,3 miliardi di euro (5,8% del SIC). L'ammontare raggiunto dal settore cinematografico è invece pari a 1,2 miliardi di euro. Completa l'area classica del comparto pubblicitario la pubblicità esterna, che, nel 2009, incide per il 2,1% sui ricavi complessivi del SIC (492 milioni di euro).

L'8 per cento di 23 miliardi di euro è pari a 1.840 milioni di euro. A pagina 77 della

Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità per il 2010, vi è la tabella dei ricavi conseguiti dai principali operatori radio televisivi: Rai, Sky, Mediaset, si attestano sopra il limite di 1.840 milioni di euro.

### **Il secondo ambito soggettivo: il mercato delle comunicazioni elettroniche**

Il secondo ambito soggettivo di applicazione del nuovo testo dell'articolo 43, comma 12, del testo unico 177/2005, riguarda i soggetti di cui al comma 11, dell'articolo 43: le imprese che, anche attraverso società controllate o collegate, conseguono, nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito dall'articolo 18 del decreto legislativo 259/2003<sup>27</sup>, ricavi superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore.

Il citato articolo 18 del decreto legislativo 259/2003 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

*Si rileva che, mentre l'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 177/2005 si riferisce al "settore delle comunicazioni elettroniche", cioè l'intero mercato, l'articolo 18 del decreto legislativo 259/2003 è relativo ai "mercati rilevanti" e non a tutto il mercato delle comunicazioni elettroniche. Peraltro, non risulta che l'Autorità abbia ancora definito i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 259/2003, mentre sono state prese misure cautelari ai sensi degli articoli 11 e 12. A differenza dell'ambito soggettivo relativo al Sistema integrato delle comunicazioni, quindi, quello relativo ai servizi di comunicazione elettronica abbisogna, per divenire operativo, dell'implementazione di quanto previsto dal citato articolo 18, nonché di una specifica previsione normativa che demandi all'Autorità di verificare annualmente la dimensione economica del mercato delle comunicazioni elettroniche, finalizzando le rilevazioni effettuate, rinvenibili, fra l'altro, nelle annuali relazioni al Parlamento.*

---

<sup>27</sup> Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".





## Articolo 4

(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: *a)* entità del patrimonio al netto delle perdite; *b)* numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; *c)* ampiezza della copertura della popolazione; *d)* priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica

digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

**L'articolo 4** proroga (*rectius* differisce) il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre; viene, inoltre, dettata una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

**Il comma 1, primo periodo,** proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 59/2008<sup>28</sup>, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre.

Il comma 5, del citato articolo 8-*novies* prevede che:

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare;
- d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- è definito:
  - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;
  - un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008<sup>29</sup> come successivamente modificato da omologhi atti amministrativi.

*Poiché il termine per l'attuazione del citato articolo 8-*novies*, comma 5, è scaduto nel 2008, la disposizione in commento sembra piuttosto integrare gli estremi di un differimento e non di una proroga<sup>30</sup>. Inoltre, la disposizione in commento non sembra modificare il termine per la transizione definitiva alla trasmissione televisiva digitale terrestre, che resterebbe fissato al 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 5/2001<sup>31</sup>, bensì solo quello per la definizione del calendario, relativo alle singole aree tecniche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, quasi corrispondenti alle regioni. Per modificare il calendario di transizione, quindi, potrebbe essere sufficiente una novella, con decreto ministeriale, al citato decreto ministeriale 10 settembre 2008, come peraltro è già avvenuto.*

**Il comma 1, secondo periodo** prevede che:

- entro il 30 giugno 2012;
- il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive:

---

<sup>28</sup> Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

<sup>29</sup> Decreto ministeriale 10 settembre 2008 “Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze”.

<sup>30</sup> Cfr. la circolare “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, n. 4, lett. o).

<sup>31</sup> Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.

- nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 220/2010<sup>32</sup>;
- per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
  - a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
  - b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - c) ampiezza della copertura della popolazione;
  - d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

La citata legge 220/2010, all'articolo 1, commi 8-13 (*e non 8-12, come indicato nel decreto-legge in commento*) disciplina la procedura per l'attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 8 prevede che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve avviare le procedure per l'assegnazione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La data per l'attribuzione delle frequenze verrà individuata dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della normativa dell'Unione europea. Il Ministro potrà sostituire frequenze già assegnate con altre che si rendano disponibili. Il Piano di ripartizione delle frequenze e il Piano di assegnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione 3/11/CONS<sup>33</sup> ha avviato le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nell'ambito di tali procedure sarà effettuata una consultazione pubblica. L'Autorità propone al Ministro dello sviluppo economico la costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura di gara in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.

La Commissione Europea ha proposto nel settembre 2010 un piano quinquennale per la concessione e armonizzazione dello spettro radio nell'Unione Europea, con il fine di potenziare il dispiego e l'adozione della banda larga rapida e ultra-rapida. Tale indirizzo è stato confermato dal Commissario per l'Agenda digitale europea Neelie Kroes, nel corso dell'audizione svoltasi il 10 novembre presso le competenti Commissioni di Camera e Senato. Va inoltre segnalato che la gara per l'assegnazione di frequenze della banda 800 MHz destinata alla telefonia mobile, effettuata in Germania nello mese di maggio del 2010, ha determinato un ricavo complessivo per lo Stato di circa 3,5 miliardi di euro.

---

<sup>32</sup> Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

<sup>33</sup> Autorità per le garanzie delle comunicazioni "Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)». (Deliberazione n. 3/11/CONS)".

Il comma 9 dispone che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti criteri e modalità per quantificare e attribuire misure finanziarie compensative, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla procedura di cui al comma precedente, e comunque entro il limite massimo di 240 milioni di euro, destinate ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale.

Il comma 10 stabilisce che, entro la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – che ai sensi del citato articolo 2-*bis* del decreto-legge 5/2001, è fissata al 31 dicembre 2012 - il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva, e rilascia i titoli abilitativi secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 1, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 177/2005<sup>34</sup>), nonché dell'articolo 8-*novies* del citato decreto-legge 59/2008.

L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 177/2005, come modificato dall'art. 8-*novies*, comma 1, del decreto legge n. 59/2008, prevede che la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi delle direttive 2002/20/CE e 2002/77/CE, ed è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. Lo stesso art. 8-*novies* dispone inoltre, al comma 2, che le licenze individuali già rilasciate - ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 – sono convertite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 4 dello stesso art. 8-*novies* prevede che, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basati su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, i soggetti privi di titolo abilitativo dovranno astenersi dal compiere atti che comportino utilizzo delle radiofrequenze o che possano interferire con l'uso delle stesse da parte di terzi. Per la violazione di tali obblighi, è prevista l'applicazione degli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003<sup>35</sup>).

L'art. 97 prevede che chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale (che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico). Il comma 2 vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00

---

<sup>34</sup> Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”.

<sup>35</sup> Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”.

euro. L'art. 98 reca una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di violazione delle norme relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si dispone inoltre che l'attivazione di impianti non autorizzati, anche su reti SFN (Single Frequency Network, rete con una sola frequenza di trasmissione o monofrequenziale) comporta la disattivazione dell'impianto stesso, e la sospensione del diritto d'uso da tre mesi a un anno, con revoca del diritto in caso di recidiva nel triennio.

Le reti Single Frequency Network, o SFN, sono caratterizzate da un segnale televisivo trasmesso nelle zone adiacenti sulla stessa frequenza, mentre le reti di trasmissione del segnale televisivo Multi Frequency Network, o MFN, prevedono che lo stesso segnale televisivo sia irradiato su frequenze differenti in zone adiacenti.

Il comma 11 dispone che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscano gli obblighi gravanti sui titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso efficiente dello spettro, nonché della promozione delle culture regionali e locali. In caso di violazione degli obblighi suddetti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 52, comma 3, del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 177/2005) il quale prevede che in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Il Ministero in questo caso acquisisce il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate.

Il comma 12 prevede che, in caso di trasmissioni di programmi televisivi in digitale privi del titolo abilitativo, al responsabile editoriale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 2, del citato codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003). Tale comma stabilisce che, in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00.

Lo stesso comma 12 precisa infine che l'operatore di rete il quale ospiti nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo del titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con diritto d'uso.

Per regolamentare la fase di transizione verso il definitivo passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre (*switch off*), previsto in Italia, come già detto, entro il 2012, il citato art. 8-*novies* del decreto legge n. 59/2008 ha modificato la disciplina vigente in materia radiotelevisiva (decreto legislativo 177/2005) tenendo conto dei principi elaborati in sede di Unione europea. E' stato pertanto introdotto il regime dell'autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete, anche per la fase di transizione, e si è stabilito che le procedure da applicarsi per le assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri sono quelle indicate dalla delibera n. 603/2007 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Con la delibera n. 181/2009 del 7 aprile 2009, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti terrestri, che integrano e modificano quelli indicati nella precedente citata delibera n. 603/07. In particolare, l'allegato A della delibera n. 181/2009, recante "Criteri per la completa

digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, prevede tra l’altro la disponibilità di un dividendo digitale, non inferiore a cinque reti nazionali, la cui assegnazione dovrà avvenire attraverso procedure selettive basate sui criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. Tre delle cinque reti saranno riservate a “nuovi entranti”, o ad operatori già esistenti, con esclusione dei soggetti già titolari di due (o più) reti nazionali. Le regole per le procedure di gara potranno prevedere l’utilizzo del meccanismo del “beauty contest”. Tale sistema – assimilabile a quello della licitazione privata – prevede una selezione fra i soggetti interessati, al fine di individuare quello più idoneo all’aggiudicazione, sulla base di una serie di requisiti (affidabilità, esperienza maturata, risorse finanziarie, caratteristiche del progetto, etc.). Si precisa peraltro che nella definizione delle procedure di gara, si terrà conto dei seguenti principi:

- assicurare un uso efficiente dello spettro attraverso l’utilizzo della SFN (single frequency network);
- promuovere l’innovazione tecnologica nell’interesse sia dell’industria, sia dei consumatori;
- assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.

A seguito di tale delibera, l’art. 45 della legge comunitaria 2008 (88/2009<sup>36</sup>) ha modificato il citato art. 8-*novies* del citato decreto-legge 59/2008, prevedendo appunto che per l’assegnazione delle nuove frequenze televisive vengano applicati i criteri stabiliti nella delibera n. 181/2009 della citata Autorità.

Con la delibera n. 300 del 15 giugno 2010 l’Autorità ha poi approvato i criteri generali ai fini dell’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. In particolare, la delibera detta i criteri generali per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, che deve conformarsi ai principi di uso pluralistico ed efficiente dello spettro radioelettrico e alle raccomandazioni e decisioni assunte in sede comunitaria, identifica il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze, e riserva almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali. La pianificazione delle frequenze adottata nella delibera tiene conto – come specificato nei *considerata* iniziali - degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l’assegnazione al dividendo digitale esterno. A tal fine, l’articolo 1 della delibera dispone, al comma 12, che le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.

Il comma 13 stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12, relativi all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

---

<sup>36</sup> Legge 7 luglio 2009, n. 88 “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*”.

Le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti siano versati all'entrata dello Stato entro il 30 settembre 2011.

In sede di attuazione della misura, nell'ipotesi in cui si verificano o in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalla riduzione è escluso il Fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

Nell'ipotesi di maggiori entrate accertate rispetto alla stima, queste sono riassegnate nell'anno al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate a misure di sostegno da definire con decreto del Ministro.

**Il comma 1, terzo periodo,** prevede che nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del citato comma 8 dell'articolo 1 della legge 220/2010.

**Il comma 1, quarto periodo,** prevede che nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.

Il citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008 stabilisce il calendario per la definitiva transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Dall'esame della tabella 2, prevista dall'articolo 2, del decreto, alla data del 1° gennaio 2011 le seguenti aree risultano passate a tale tecnica trasmissiva: Sardegna, Valle d'Aosta,, Piemonte occidentale, Trentino e Alto Adige, Lazio, Campania, Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza), Emilia-Romagna, Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone), Friuli-Venezia Giulia.

**Il comma 1, quinto periodo,** demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

La relazione governativa giustifica l'intervento normativo con il fine di razionalizzare l'uso dello spettro radioelettrico, anche a seguito della previsione di cui

alla citata legge 220/2010, secondo la quale le frequenze nella banda 790-862 MHz sono destinate ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda e non più alle trasmissioni televisive. È, quindi, necessario individuare un nuovo termine per il decreto definitivo relativo al passaggio al digitale e nuovi criteri per procedere all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Il mutato quadro normativo, infatti, non consente più di assegnare per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono oggettivamente insufficienti. La legge 220/2010, riducendo le risorse frequenziali disponibili ha determinato un quadro di risorse scarse, in presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, è necessario procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti destinatari delle stesse. L'applicazione della suddetta norma comporterebbe quindi l'esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti. La situazione sopra descritta impone da un lato la necessità di individuare in tempi brevi – in considerazione della scadenza per l'effettuazione della gara sulle frequenze imposta dalla legge di stabilità per il mese di settembre 2011 – efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi e dall'altro di prevedere l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione. Una previsione normativa redatta in tali termini consentirebbe di liberare la banda di frequenza messa a gara facendo sì che nessuna attività commerciale televisiva sia costretta alla chiusura, potendo diventare un fornitore di servizi media audiovisivi. La suddetta norma, aggiunta alle misure economiche compensative già disposte nella legge di stabilità, renderebbe raggiungibile l'obiettivo prefissato di introitare nel bilancio dello Stato le entrate conseguenti alla gara citata, che sarebbero ovviamente commisurate alla certezza giuridica da parte degli operatori telefonici di avere l'effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, certezza assicurabile tramite una norma di rango primario contenente gli elementi sopra specificati che, in aggiunta, preveda che la conversione dei provvedimenti da provvisori in definitivi dei diritti d'uso avrà luogo entro il 30 giugno 2012 piuttosto che entro il 31 dicembre 2012, anticipando il momento della liberazione della banda oggetto di gara. La finalità di garantire lo svolgimento dell'attività come fornitore di servizi e media audiovisivi ai soggetti non destinatari di diritti d'uso ai sensi della suddetta norma è prevista nell'ultimo periodo con rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La relazione tecnica recita che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi ma anzi mira a rendere più agevole liberare la banda di frequenza messa a gara ai sensi della legge di stabilità 2011 (la citata legge 220/2010) evitando l'esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti e prevedendo efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi. Peraltro la certezza giuridica da parte degli operatori telefonici dell'effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, assicurabile tramite una norma di rango primario e l'anticipo della liberazione della banda oggetto di gara al 30 giugno 2012, possono anche avere positivi effetti sull'entità delle entrate derivanti dall'asta.



## Articolo 5

*(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)*

1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

Tra le conclusioni del Consiglio europeo<sup>37</sup> del 24/25 marzo 2011, il paragrafo 31 sottolinea l'esigenza di trarre pienamente insegnamento dagli eventi in corso presso il reattore nipponico di Fukushima e di fornire al pubblico tutte le informazioni necessarie. Ricordando che il *mix* energetico è di competenza degli Stati membri, il Consiglio europeo invita a proseguire i lavori in via prioritaria su quanto segue:

- occorre riesaminare la sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi e della sicurezza ("prove di *stress*"); si invitano il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e la Commissione a definire al più presto la portata e le modalità di tali prove in un quadro coordinato, tenendo presenti gli insegnamenti tratti dall'incidente

---

<sup>37</sup> Già il 21 marzo 2011 i ministri dell'energia dell'Unione avevano esaminato la situazione dei settori energetici e le sue possibili ripercussioni sui mercati. Al termine della riunione, la presidenza ungherese aveva dichiarato che, per quanto riguarda la sicurezza nucleare, la principale preoccupazione consiste nel garantire che siano applicati gli standard più elevati. Gli Stati membri sono pronti ad avviare una verifica della sicurezza degli impianti nucleari attraverso una valutazione globale dei rischi e della sicurezza ("*stress test*") dei reattori dell'UE. I criteri dovrebbero essere definiti traendo insegnamento dalla situazione in Giappone, in modo che i test possano essere effettuati il più presto possibile. Vari i criteri di valutazione discussi: rischi sismici e rischi di inondazioni, progettazione tecnica e organizzazione dei sistemi di emergenza, età degli impianti nucleari, tipo di reattore, procedure di emergenza e resistenza in caso di incidenti aerei o attentati terroristici. È stata altresì rilevata la necessità che anche i paesi limitrofi dell'UE realizzino "*stress test*" analoghi.

giapponese, coinvolgendo pienamente gli Stati membri e valendosi delle competenze disponibili (in particolare nell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale); le valutazioni saranno effettuate da autorità nazionali indipendenti e tramite revisione paritaria (*peer review*); i relativi risultati e le eventuali misure successive necessarie che saranno adottate dovranno essere condivisi con la Commissione e in ambito ENSREG e dovranno essere resi pubblici; il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione;

- garantire la sicurezza delle centrali nucleari è una priorità che non può certo fermarsi ai nostri confini: l'UE chiederà che siano effettuate "prove di *stress*" analoghe nei paesi limitrofi e nel mondo, sia per le centrali esistenti sia per quelle in fase di progetto; a questo riguardo è opportuno valersi pienamente delle pertinenti organizzazioni internazionali;
- occorre rispettare e migliorare costantemente nell'UE i più elevati parametri di sicurezza nucleare, che vanno promossi sul piano internazionale;
- la Commissione riesaminerà il quadro normativo e regolamentare vigente per quanto riguarda la sicurezza degli impianti nucleari e proporrà, entro la fine del 2011, i miglioramenti che si riveleranno necessari. Gli Stati membri dovranno dare piena attuazione alla direttiva sulla sicurezza degli impianti nucleari. La proposta di direttiva sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi dovrà essere adottata quanto prima possibile. Si invita la Commissione a riflettere sul modo di promuovere la sicurezza nucleare nei paesi limitrofi;
- le conseguenze a livello mondiale e dell'UE devono essere seguite da vicino, prestando particolare attenzione alla volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime, in particolare nel contesto del G20.

Con questo contesto europeo si raccorda la finalità - dichiarata dalla disposizione in commento - di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (*Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico*) fu emanato nell'esercizio della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99<sup>38</sup>. La medesima delega consentiva l'emanazione di ulteriori atti normativi di rango primario ai fini correttivi: a questo scopo è stato presentato alle Camere l'Atto del Governo n. 333 (*Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente*

---

<sup>38</sup> Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

*disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico)*<sup>39</sup>.

Gli articoli incisi dal **comma 1** della disposizione in commento sono l'articolo 3 (*Strategia del Governo in materia nucleare*), tutto il titolo II (*Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti: articoli 4-24*)<sup>40</sup>, il comma 2 dell'articolo 30 (che, per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II, pone a carico della Sogin S.p.A. il contributo di natura economica riconosciuto al territorio circostante il relativo sito) e tutto il titolo IV (*Campagna di informazione: articoli 31 e 32*).

Sostanzialmente, al di là dell'oggetto e delle definizioni contenute nel titolo I, restano efficaci le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative (Titolo III) e le norme finali (Titolo V). Peraltro, le potenziali ricadute della sospensione sulle procedure di cui al Titolo III sono oggetto di un'apposita norma derogatoria (di salvaguardia della relativa efficacia), recata dal **comma 2**: esso quindi consente la localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

Il testo del decreto n. 31 del 2010 non conteneva una disciplina specifica dell'entrata in vigore, che quindi ha seguito le regole ordinarie: pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, il decreto è entrato in vigore il 23 marzo 2010. Dalla vigenza scaturisce (articolo 73, terzo comma Cost.) l'efficacia nel tempo e nello spazio della norma di rango primario, sulla quale ora si incide con la sospensione.

La locuzione "resta sospesa l'efficacia", pur presente nella legislazione recente<sup>41</sup>, appare invero attagliarsi più al rapporto con norme di rango

<sup>39</sup> Per il cui testo a fronte delle modifiche proposte, rispetto al testo iniziale, v. Senato della Repubblica, Servizio studi, n. 277 del febbraio 2011, consultabile sulla rete pubblica Internet alla URL ([http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier\\_277.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_277.pdf)). Per il parere espresso dalla 10a Commissione del Senato, v. Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, 22 marzo 2011.

<sup>40</sup> Su tale titolo impatta buona parte del quesito referendario di cui alla richiesta dichiarata ammissibile con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28, pur essendovi parti del quesito medesimo che attengono anche a disposizioni non rientranti nell'articolo 5 in questione: per il totale compendio del possibile effetto abrogativo, v. Senato della Repubblica, Servizio studi, n. 273 del febbraio 2011, consultabile sulla rete pubblica Internet alla URL ([http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier\\_273.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_273.pdf)).

<sup>41</sup> Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Il decreto-

sottordinato o con gli atti amministrativi che, in virtù delle norme equiordinate, dovranno essere emanati, secondo il classico meccanismo della "normazione a cascata"<sup>42</sup>. Effettivamente, all'interno del decreto legislativo n. 31 erano previsti diversi atti amministrativi, la cui adozione in via graduale era rimessa ad una serie di soggetti istituzionali statali e non ed a varie sedi di concertazione interorganica e di intesa interistituzionale, secondo una complessa serie procedimentale sulla quale era intervenuta anche la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2011<sup>43</sup>. Il primo di tali atti era il documento programmatico dell'articolo 3, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione. Esso avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 31 del 2010.

Il citato Atto del Governo n. 333, però, sul punto propone una modifica dell'articolo 3, che (pur non del tutto collimante con le *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, § 3, lettera d), della circolare del Presidente del Senato 20 aprile 2001)<sup>44</sup> opererebbe una

---

legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 dispone, all'art. 7-bis che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, "l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa" fino ad un termine poi prorogato per legge al 31 marzo 2010. Per un precedente statutario v. l'articolo 6 del decreto luogotenenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1916, secondo cui ("Resta sospesa l'efficacia di ogni disposizione di leggi, di regolamenti e di contratti che sia contraria alle presenti disposizioni o che costituisca diritti di esclusività di illuminazione o di distribuzione di energia elettrica di una data zona o regione").

<sup>42</sup> V. Alessandro Cioffi, *Due problemi fondamentali della legittimità amministrativa (A proposito di Santi Romano e di M.S. Giannini)*, in *Dir. amm.* 2009, 03, 601, ove si ricorda che per Giannini "contenuto e valore della efficacia costitutiva d'ogni norma derivano dalla norma superiore, dal contenuto della norma superiore, di natura costituzionale. La gerarchia costituzionale determina il contenuto e gli effetti prodotti dalla norma inferiore. E così seguendo giunge al termine estremo, all'atto giuridico finale. Per questo l'efficacia normativa si distingue dalla efficacia degli altri atti giuridici: assume «priorità logica», «primato» normativo. Per questo impone i contenuti sostanziali a tutti gli altri atti giuridici". In questo quadro, il gradualismo formale, "come ordine comprensivo di tutti gli atti giuridici e di essi come termini omogenei della scala", determina "l'esercizio del potere come fonte di efficacia".

<sup>43</sup> Per il cui testo v. Senato della Repubblica, Servizio studi, n. 279 del febbraio 2011, consultabile sulla rete pubblica Internet alla URL ([http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier\\_279.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_279.pdf)).

<sup>44</sup> "Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove

remissione in termini per l'emanazione dell'atto. Il comma 1 dell'articolo 3 ne risulterebbe infatti così modificato: "1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché per gli aspetti di rispettiva competenza con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonché gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione"<sup>45</sup>.

Stante il comunicato del 23 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "anche tali nuove disposizioni non troveranno applicazione prima della scadenza della predetta moratoria"; è quindi presumibile che la disciplina della loro entrata in vigore si coordinerà con il contenuto e la tempistica della conversione del decreto-legge in commento, per evitare che la *lex posterior* frustri almeno parzialmente lo scopo dell'articolo 5.

---

si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella».

<sup>45</sup> Anche in un altro luogo dell'A.G. n. 333 si incontra, riferita ad un termine, la locuzione in questione: cfr. articolo 5 comma 2.



## Articolo 6

*(Enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo)*

1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina,

anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'**articolo 6** concerne gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo.

Per essi, l'**articolo in esame** modifica il parametro di riferimento su cui computare, per il 2011:

- il limite percentuale della spesa per il personale a tempo determinato o di cui la pubblica amministrazione si avvalga mediante convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- il limite percentuale della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro ed al lavoro accessorio.

L'**articolo 6** prevede che i limiti percentuali - pari entrambi al 50 per cento - si commisurino sulla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale (di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122<sup>46</sup>), a decorrere dal 2011, la percentuale del 50 per cento si applica alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tale disciplina rappresenta - come ivi statuito - un principio generale "ai fini del coordinamento della finanza pubblica", al quale "si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

L'**articolo 6** reca, quindi, una deroga, per il solo anno 2011, in favore degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo, in relazione agli "eventi sismici nel mese di aprile 2009".

L'attuazione della deroga è demandata ad ordinanze di protezione civile, che assicurano, in ogni caso, la "coerenza con il programma operativo per il rientro

---

<sup>46</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

del disavanzo sanitario" della Regione e che possono avvalersi, ove necessario, delle risorse, stanziata con riferimento ai suddetti eventi sismici, di cui all'art. 14, comma 5, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.*



## Articolo 7

### (Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.))

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare

sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8».

L'**articolo 7** novella l'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, introducendo - tramite il nuovo comma 8-*bis* - modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze (si veda il testo a fronte con la normativa previgente nell'ultima parte del presente *dossier*).

In particolare, a seguito della novella introdotta dall'articolo in esame la Cassa depositi e prestiti S.p.a. - oltre a svolgere le attività di finanziamento tipiche della società e di assunzione di partecipazioni e svolgimento di attività strumentali e accessorie, come individuate dai commi 7 e 8 del citato articolo 5 del decreto-legge n.269 del 2003 - potrà anche assumere partecipazioni in società considerate di rilevante interesse nazionale in termini di:

- strategicità del settore di operatività,
- livelli occupazionali,
- entità di fatturato,
- ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.

Viene quindi demandato ad un successivo decreto - di natura non regolamentare - del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi del comma in esame.

*Si evidenzia che, stante la genericità degli ambiti individuati, così come la totale assenza di indicazioni di carattere quantitativo nella norma in esame, vengono lasciati al futuro decreto ministeriale ampi margini di discrezionalità nel circoscrivere le tipologie di società oggetto di possibili acquisizioni da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a.*

*Non viene peraltro fissato alcun termine per l'emanazione del decreto suddetto.*

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003<sup>48</sup> ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.).

Attualmente, Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico: lo Stato possiede il 70% del capitale, mentre il restante 30% è posseduto da 66 fondazioni di origine bancaria<sup>49</sup>.

Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 6, la società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario.

Per ciò che attiene all'attività svolta da Cassa depositi e prestiti S.p.A., il citato articolo 5 prevede che essa consista:

- nella concessione di finanziamenti allo Stato, agli enti territoriali, agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico attraverso l'utilizzo, attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale<sup>50</sup> garantito dallo Stato e dei fondi provenienti da emissioni di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato (cd. gestione separata).  
L'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra o dai medesimi promossa (comma 7, lettera a);
- nella concessione di finanziamenti di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche. Tali finanziamenti sono concessi a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e operazioni di raccolta senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali (comma 7, lettera b).

---

<sup>48</sup> Recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

<sup>49</sup> Il citato articolo 5 del decreto legge n. 269 del 2003, al comma 2, prevede infatti che altri soggetti pubblici o privati, tra i quali sono indicate espressamente le fondazioni bancarie, possono detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza.

<sup>50</sup> Si tratta, come specificamente afferma la norma citata, di fondi rimborsabili, sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o attraverso società da essa controllate.

Per ciò che attiene alla gestione separata, essa è soggetta ad una disciplina speciale, la quale, ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 citato, si caratterizza nell'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze, di specifici poteri di indirizzo. In particolare il Ministro, con propri decreti di natura non regolamentare, stabilisce:

- a) i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli strumenti di raccolta (libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, nonché titoli emessi e altre operazioni di finanziamento) che sono assistiti dalla garanzia dello Stato;
- b) i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli impieghi nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
- c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche; i criteri per la gestione delle partecipazioni assegnate;
- d) i criteri di gestione delle partecipazioni trasferite o conferite da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti divenuta S.p.A;
- e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento.

L'articolo 7 in esame prevede che l'acquisizione delle partecipazioni da Cassa depositi e prestiti S.p.a. può avvenire, oltre che in via diretta, anche attraverso società veicolo o fondi di investimento le cui quote siano state sottoscritte dalla Cassa ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici.

*Si evidenzia che il Consiglio dei Ministri del 31 Marzo 2011 "ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a predisporre ed attivare strumenti di finanziamento e capitalizzazione, analoghi a quelli in essere in altri Paesi europei, strumenti mirati ad assumere partecipazioni in società di interesse nazionale rilevante in termini di strategicità del settore, di livelli occupazionali, etc. Parmalat è inclusa nella casistica di cui sopra"<sup>51</sup>.*

Infine, qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a. avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, è previsto che queste debbano essere contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8 dell'articolo 5 citato.

---

<sup>51</sup> Sul punto si può ricordare l'esperienza francese del *Fonds strategique d'investissement* (FSI), un fondo strategico di investimento costituito nel 2008 in forma di una società anonima e partecipato per una quota del 51% dalla *Caisse des dépôts et consignations* (analoga alla Cassa depositi e prestiti italiana) mentre il 49% è di proprietà dello Stato. Il FSI, come fondo strategico: entra nel capitale di società strategiche, importanti per l'aumento della competitività del Paese; favorisce i coinvestimenti; sostiene le imprese nel medio-lungo termine. Invece, come fondo di investimento pubblico: entra in possesso di quote partecipative solo minoritarie, e non di controllo; ricerca profitti secondo le regole del mercato finanziario; effettua investimenti azionari; adatta i propri metodi di investimento ai vincoli aziendali. Al 31 dicembre 2010 l'attivo totale del FSI ammontava a 21,8 miliardi di euro; gli impegni nell'industria e servizi erano pari a 16,2 miliardi di euro. Nel 2010 il FSI ha effettuato investimenti per un importo totale di 2,4 miliardi di euro, coinvolgendo nel complesso 426 aziende.

Si ricorda che per lo svolgimento della propria attività di finanziamento, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 citato, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza.

**Articolo 8**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 8** prevede che la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame corrisponda a quella della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e dispone la presentazione del provvedimento alle Camere per la conversione in legge.

Il decreto-legge è stato pubblicato nella G.U. del 31 marzo 2010.



**TESTO A FRONTE**





**Articolo 1***(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)***Comma 2**

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 225</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 225</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.	
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	9. <i>Identico.</i>
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico	10. <i>Identico.</i>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 225</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un</p>	

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 225</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.	
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.	11. <i>Identico.</i>
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che	12. <i>Identico.</i>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 225</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.	
<p>13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al</p>	<p>13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, <b>nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.</b></p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 225</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(...)	(...)

**Articolo 1***(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)***Comma 3**

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p><b>4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.</b></p>	<p><i>4-ter. Comma abrogato.</i></p>
<p><i>4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:</i></p> <p><i>a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;</i></p> <p><b>b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di</b></p>	<p><i>4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:</i></p> <p><i>a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;</i></p>

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</b></p>	
(...)	(...)



**Articolo 3**

*(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
cinematografiche o fonografiche.	
3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.	3. <i>Identico.</i>
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.	4. <i>Identico.</i>
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.	
6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.	6. <i>Identico.</i>
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso	7. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.	
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.	8. <i>Identico.</i>
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei	9. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.</p>	
<p>10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p>11. Le imprese, anche attraverso</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.</p>	
<p>12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.</p>	<p>12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale <b>su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11</b> non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani <b>diffusi esclusivamente in modalità elettronica</b>. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.</p>
<p>13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.</p>	
<p>14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>
<p>15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><i>b)</i> sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:</p> <p>1) la trasmissione degli utili e delle perdite;</p> <p>2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;</p> <p>3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;</p> <p>4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;</p> <p><i>c)</i> l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.</p>	
<p>16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.</p>	<p>16. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 7***(Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.))***Comma 1**

<b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</b>	
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 5	
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell' articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.	2. <i>Identico.</i>
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</b>	
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 5	
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;</p> <p>b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti ;</p> <p>c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;</p> <p>d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato .</p>	
<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</b>	
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 5	
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.	
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.	<i>5. Identico.</i>
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.	<i>6. Identico.</i>
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:  a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia	<i>7. Identico.</i>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</b>	
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 5	
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera <i>b</i>);</p> <p><i>b</i>) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.</p>	
<p>8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</b>	
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 5	
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.</p>	<p><b>8-bis.</b> Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8.</p>
<p>9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</b> <i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 5 <i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.	
(...)	(...)



## Ultimi dossier del Servizio Studi

274	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” - <i>Gli emendamenti approvati in sede referente</i> - Edizione provvisoria
275	Testo a fronte	Atto del Governo n. 292- <i>bis</i> Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e relative osservazioni del Governo
276	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e l'A.S. n. 2302 "Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale"
277	Testo a fronte	Atto del Governo n. 333 “Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico”
278	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518-B “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” – <i>Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al Senato</i> - Edizione provvisoria
279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 “Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale”
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".